



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale di Milazzo”, indetta con nota del 13 giugno 2017 con protocollo n. 12560/STA e concernente il “Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 975 e n. 976”, trasmesso dalla Ditta Giuseppe Aliberti con nota del 22 maggio 2017.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)” che individua, tra gli altri, il sito “Area Industriale di Milazzo” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’11 agosto 2006 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale di Milazzo”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il “Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 523 e n. 976”, trasmesso dalla Ditta Giuseppe Aliberti con nota del 22 maggio

2017, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10664/STA del 23 maggio 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2017 con protocollo n. 10866/STA con la quale è stato richiesto alla Ditta Giuseppe Aliberti di fornire la documentazione necessaria per individuare il soggetto proprietario dell'area oggetto del "Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 523 e n. 976";

Vista la nota trasmessa dalla Ditta Giuseppe Aliberti del 1° giugno 2017, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11782/STA del 5 giugno 2017, con la quale si invia la documentazione catastale sulla proprietà dell'area oggetto del "Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 523 e n. 976" e si dichiara che nella documentazione precedentemente inviata è stata erroneamente indicata la particella n. 523 (soppressa a seguito frazionamento) al posto della particella n. 975;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 giugno 2017 con protocollo n. 12560/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14^{bis}, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto "Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 975 e n. 976", e con la quale è stata contestualmente indetta un'eventuale riunione per il giorno 24 luglio 2017;

Visto il parere di ARPA Sicilia – Struttura Tecnica di Messina in merito al "Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 975 e n. 976", trasmesso con nota del 22 giugno 2017 con protocollo n. 38276, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13326/STA del 22 giugno 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 luglio 2017 con protocollo n. 15163/STA con la quale si trasmettono alcune prescrizioni in merito al "Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 975 e n. 976", elaborate dagli Uffici della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo di produrre eventuali osservazioni entro cinque giorni lavorativi ed evidenziando che, in assenza di osservazioni, si procederà all'adozione del provvedimento finale senza dar luogo all'eventuale riunione prevista per il 24 luglio 2017;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l'articolo 14^{bis}, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14^{quater}, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14^{quater} della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

di approvare il “Piano di Caratterizzazione Ambientale – Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di proprietà della Ditta Giuseppe Aliberti per la lavorazione di elementi metallici per costruzioni agricole e strutture annesse – nel Comune di San Filippo del Mela (ME) individuato in catasto al foglio n. 2, particelle n. 975 e n. 976”, trasmesso dalla Ditta Giuseppe Aliberti con nota del 22 maggio 2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in merito ai campionamenti, le analisi devono essere eseguite sui campioni prelevati nello strato di terreno insaturo. Laddove si è in presenza di una falda profonda devono essere analizzati i campioni prelevati nei primi 10 metri di profondità e, qualora il campione più profondo analizzato evidenzia contaminazione, le analisi medesime devono essere estese anche ai campioni prelevati al di sotto dei 10 m di profondità dal p.c., finché l'ultimo campione di terreno insaturo analizzato non risulti conforme ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche;
2. nel caso in cui venisse rilevata la presenza dei parametri PCDD/PCDF, PCB e Amianto in concentrazioni superiori alle relative CSC nei campioni di *top soil*, la ricerca di tali parametri deve essere estesa ai campioni prelevati negli strati più profondi corrispondenti ai punti di superamento dei limiti e alla totalità dei campioni superficiali prelevati. La ricerca di questi parametri deve interessare, comunque, tutti gli eventuali strati di terreno con evidenze della presenza di rifiuti;
3. in merito al set analitico proposto per le diverse matrici analizzate deve essere sostituito il parametro “Stagno” con il parametro “Composti organo-stannici”, per il quale si mantengono i medesimi livelli di CSC precedentemente previsti per lo stagno;
4. deve essere effettuato un ulteriore campionamento di acqua piezometrica da prelevare presso il punto SP1, posto a monte idrogeologico del sito, secondo la direzione di flusso della falda da monte (sud) verso mare (nord). Il posizionamento e la profondità dei piezometri devono essere concordati con ARPA, tenendo conto anche del criterio di monte-valle idrogeologico;
5. per tutte le matrici, ciascun campione deve essere suddiviso in due aliquote, una per l'analisi e una per archivio a disposizione dell'ente di controllo;

6. il Piano delle indagini, compresi le metodiche analitiche da applicare per le analisi chimiche sul suolo e sulle acque, il posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri e i criteri per le composizioni dei campioni da destinare alle differenti analisi con particolare riferimento al prelievo delle sostanze organiche volatili, deve essere concordato con ARPA in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte di ARPA stessa;
7. i risultati delle analisi sui campioni di suolo devono essere riferiti alla destinazione d'uso attuale dell'area in esame in conformità a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica in corso di validità dell'area medesima;
8. per le determinazioni analitiche di tutti i parametri chimici devono essere utilizzati metodi riconosciuti a livello nazionale/internazionale (metodi APAT/IRSA-CNR, ISS, UNI, US EPA, CEN, ISO, ecc.) o metodiche interne del laboratorio che forniscano prestazioni equivalenti e che siano validate dall'Ente locale di controllo;
9. i piezometri realizzati devono rimanere in funzione anche dopo aver terminato la fase d'indagine; inoltre gli stessi piezometri devono essere opportunamente dotati di sistemi impermeabili di chiusura per prevenire ogni possibile infiltrazione di sostanze inquinanti nelle acque di falda;
10. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato da ARPA e devono comprendere:
 - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame;
11. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venga rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi devono essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa di settore;
12. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, dovrà essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06" (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l'analisi di rischio. L'eventuale analisi di rischio dovrà essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci